



Napoli, 19.11.2010

Protocollo: 38368/RU

Rif: Vs.

Allegati

Agli Uffici delle Dogane di

NAPOLI 1
NAPOLI 2
SALERNO
CASERTA
BENEVENTO
REGGIO CALABRIA
GIOIA TAURO
CATANZARO

E.p.c.

Alle Aree

Procedure e Controlli - Settore Dogane

Legale

SEDE

OGGETTO: Disposizione di servizio n. 25/2010.

**Immissione in libera pratica di merce non comunitaria
destinata ad essere introdotta in Deposito IVA regime 4500.
Sistema delle garanzie.**

Il ricorso sempre più frequente all'istituto del "Deposito IVA" previsto dall'art.50bis del D.L. 331/93 ha indotto questa Direzione ad effettuare un monitoraggio sulle operazioni della specie ed una conseguente analisi che ha evidenziato, in molti casi, un uso distorto di tale regime.

Nello specifico le risultanze, avvalorate da analoghe analisi compiute a livello nazionale, hanno rilevato da un lato, casi frequenti di utilizzo di tale regime per eludere i dispositivi di prevenzione e repressione del contrabbando intranspettivo (attuato con sottofatturazione); dall'altro, il rischio sempre crescente di veder compromessi in via definitiva gli interessi erariali, nazionali e comunitari, per la concretizzazione di una evasione IVA.

Infatti è emerso che nella maggior parte dei casi le Ditte che fanno ricorso a tale regime si presentano senza storia fiscale e sono destinate a sparire nel giro di 6/9 mesi dopo aver effettuato una mole considerevole di operazioni, beneficiando di un differimento del pagamento dell' IVA, che poi non viene assolta.

A tal proposito si rileva che la Corte di Giustizia Europea con sentenza resa nella causa - 255/02 del 21.02.2006 ha avuto modo di precisare che la scelta tra l'immissione in libera

pratica con destinazione deposito IVA ed importazione definitiva ha alla base il vantaggio fiscale costituito non dal non assolvimento dell'IVA, ma da un semplice rinvio della sua corresponsione al momento della liquidazione periodica.

Pertanto si rende indispensabile prevedere più efficaci forme di tutela degli interessi erariali che allo stesso tempo consentano al contribuente di beneficiare delle agevolazioni connesse all'introduzione in deposito fiscale, legittimando l'assolvimento dell'imposta con il meccanismo del *reverse charge*.

Il Codice Doganale Comunitario all'art.190 consente all'Autorità doganale - al di là delle ipotesi di garanzia obbligatoria -, di richiedere una garanzia *"qualora l'adempimento nei termini prescritti dell'obbligazione doganale che è sorta o che può sorgere, non venga effettuato in modo inequivocabile"*.

La Cassazione da ultimo (e per tutte Cass. Sez. V Tributaria sentenza n.12570/2010), distinguendo l'IVA all'importazione dall'IVA interna, ha espressamente definito l'IVA all'importazione come *"diritto di confine che viene accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (importazione) con riversamento di una quota parte alla comunità Europea"* ed ancora aggiunge: *"versandosi in materia di recupero di IVA all'importazione, assimilata ai diritti di confine, il procedimento non può che seguire la disciplina del codice doganale, restando affidato alla competente Agenzia delle Dogane"*.

In quanto *"diritto doganale"*, pertanto, o viene pagato, oppure deve essere garantito prima dello svincolo delle merci presentate all'importazione (o allo sdoganamento).

Tutto ciò premesso, al fine di attuare una concreta tutela degli interessi dell'Erario, nazionale e comunitario, legati al versamento dell'IVA all'importazione.

SI DISPONE

- Che tutte le operazioni di introduzione in deposito- regime 4500- siano assistite da idonea garanzia calcolata ai sensi dell'art. 192 c. 2 del Reg CEE 2913/1992. In particolare la garanzia - una per ogni singola operazione - dovrà essere pari all'importo esatto dell'obbligazione doganale sorta e di cui si differisce il pagamento con l'utilizzo del regime 4500.
- Che i soggetti certificati AEO o Audit alle Imprese siano esonerati dal prestare garanzia.
- Che la garanzia sia accettata nelle forme di rito dal Capo Area GT sulla base di una comunicazione del Capo Area VCT che ne fissi l'ammontare.
- Che la garanzia prestata - in contanti o a mezzo polizza fideiussoria - sia svincolata solo in seguito alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o, in alternativa della liquidazione periodica risultante dai registri obbligatori per legge tenuti dal proprietario/estrattore della merce e degli eventuali versamenti periodici ove dovuti, conformemente al DPR 633/1972 e successive modifiche.

- Che lo svincolo venga effettuato dal Capo Area GT previa formale comunicazione da parte dell'Ufficio Analisi dei rischi vistata dal Capo Ufficio di Staff.
- Che l'Ufficio Analisi dei rischi nell'ambito di tale ultimo controllo effettui un attento monitoraggio, identificando soggetti ad alto indice di rischio che saranno prontamente segnalati all'Agenzia delle Entrate al fine di consentire l'espletamento dei controlli di competenza.

Le SS.LL. nel garantire la piena applicazione della presente disposizione di servizio attraverso idonei interventi organizzativi, dopo aver effettuato un'adeguata specifica analisi dei rischi locale, potranno individuare fattispecie concrete in relazione alle quali non sussiste identica *ratio* di tutela per la sussistenza di alti e comprovati profili di affidabilità. In tali casi, comunque, sarà comunicata all'Area Antifrode in sede la scelta gestionale operata.

Saranno tempestivamente segnalate difficoltà e/o criticità emerse in sede di attuazione della presente disposizione.

La presente disposizione entra in vigor a far data dal 29 novembre 2010.

Il Direttore Interregionale

F.to Alberto Libeccio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/95